SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1991, n. 94.

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento . . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 95.

Regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti . . . . Pag. 13

DECRETO 28 febbraio 1991, n. 96.

Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti. Pag. 14

DECRETO 8 marzo 1991.

Determinazione del contributo annuo per l'iscrizione nel registro nazionale da parte di imprese e consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti . . . . Pag. 16

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. avv. Franco Castiglione . . . . Pag. 16

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice . . . . Pag. 17

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Silvestro Coco . . . . Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Concessione di finanziamento straordinario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il parziale potenziamento ed ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 2108/FPC) Pag. 19

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Incarico al prefetto dott. De Juliis Lionel per il coordinamento delle attività del Comitato interministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, nonché degli interventi predisposti in favore dei cittadini albanesi in Italia. (Ordinanza n. 2109/FPC) Pag. 20

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 20 marzo 1991, n. 253.

Modalità di applicazione dell'aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari di cui ai regolamenti CEE n. 2176/90 del Consiglio e n. 3481/90 della Commissione Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria» Pag. 23

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali di Vittuone-Arluno» al deposito promiscuo di merci nazionali, nazionalizzate ed estere Pag. 23

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, in Bologna. Pag. 23

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1991 Pag. 23

Corso dei cambi e media dei titoli del 18 marzo 1991. Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 26

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 9 novembre 1990 concernente: «Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990) Pag. 30

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 1991). Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1991, n. 94.

Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Abbreviazioni

1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:

a) «la/alla/della legge», alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) «materiali», ai materiali di armamento di cui all'art. 2 della legge;

c) «elenco», all'elenco dei materiali di armamento di cui all'art. 2, comma 3, della legge;

d) «registro», al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3 della legge;

e) «operatore» e «operatori», ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'art. 11, comma 1, del presente regolamento;

f) «operazione» ed «operazioni», a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'art. 1 e all'art. 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'art. 2, comma 6, all'art. 9, comma 5, lettera *a)*, e all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge;

g) «comitato», al comitato consultivo di cui all'art. 7 della legge;

h) «CISD», al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'art. 6 della legge.

Capo I
NORME GENERALI SUI PROCEDIMENTI

Art. 2.
Comunicazioni, domande e documentazioni

1. Le comunicazioni e domande di cui all' art. 6, commi 1, 4 e 6, all'art. 7, commi 1, 4 e 5, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.

2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle Comunità europee.

4. In ogni fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge e al presente regolamento le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni.

Art. 3.

Pubblicità e informazioni

1. Le direttive di cui all'art. 6, comma 1, all'art. 9, comma 1, all'art. 10, commi 1 e 4, e all'art. 11, comma 2, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione competente informa tempestivamente gli operatori delle determinazioni assunte nel corso del procedimento.

3. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni in qualunque fase dell'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività

1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'art. 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non è rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.

4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

Capo II

DEI SINGOLI PROCEDIMENTI

Art. 5.

Condizioni e limiti generali per le trattative contrattuali

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'art. 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata inerente materiali o documenti classificati nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

Art. 6.

Trattative contrattuali

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'art. 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) informazioni, requisiti e qualità soggettive inerenti agli altri partecipanti alle trattative;

c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con precisazione del tipo dei materiali oggetto delle trattative riferito all'elenco ed eventualmente alla lista di cui all'art. 18 della legge nonché alla voce doganale, e quantitativo previsto;

d) classifica di segretezza dei materiali o dell'oggetto della trattativa;

e) se noti, modalità di esecuzione, ivi compresi termini e modalità di regolamento finanziario, previsti;

f) Paesi di destinazione finale, di provenienza, o intermedia;

g) se noti, eventuali soggetti intermediari;

h) destinatario finale;

i) per operazioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera *e)* del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione il cui oggetto sia ad esse connesso.

2. Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare a una gara, deve inviare, ai sensi del comma 1, una dichiarazione di intento corredata del relativo bando, il cui contenuto è parte integrante della comunicazione, nella quale l'operatore è tenuto a indicare anche gli eventuali dati aggiuntivi che intenderebbe inserire nell'offerta.

3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

4. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento.

6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 7.

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione

1. Le domande per l'autorizzazione di cui all'art. 11 della legge, sono presentate al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nelle domande sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'art. 11, comma 2, della legge:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento dell'elenco, eventualmente della lista di cui all'art. 18 della legge, nonché della voce doganale corrispondente;

c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

e) soggetti intermediari;

f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata dell'operazione.

2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.

3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, è presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento. La domanda è inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui è richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge.

5. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'art. 2, comma 7, della legge.

Art. 9.

Nulla-osta per prestazione di servizi

1. Per le operazioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro;

b) informazioni, requisiti e qualità soggettive inerenti ai destinatari dell'operazione ed eventuali altri partecipanti alla stessa;

c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione;

d) ammontare del contratto e indicazione di termini, anche intermedi, di esecuzione;

e) Paese di destinazione dei servizi e luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

f) estremi dell'autorizzazione relativa alla operazione precedente, della quale la prestazione di servizi costituisce prosecuzione.

2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1

3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

Art. 10.

Autorizzazioni all'importazione in casi particolari

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite e amministrazioni o i soggetti pubblici e privati

italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;

b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa.

Art. 11.

Autorizzazione del Ministro del tesoro

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'art. 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;

b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

c) modalità di regolamento finanziario;

d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;

e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'art. 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;

g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;

b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.

3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.

5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.

Art. 12.

Comitato consultivo

1. Il comitato di cui all'art. 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.

2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

TITOLO II

NORME ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Art. 13.

Organizzazione

1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

Art. 14.

Comunicazioni tra amministrazioni

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle domande presentate dagli operatori ai sensi dell'art. 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle

autorizzazioni di cui all'art. 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.

3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

4. I dati relativi alle importazioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera *a)*, della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.

5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.

6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui all'art. 11, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'art. 5 della legge.

7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

Art. 15.

Conferenze di servizi e accordi

1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, e all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

a) la costituzione di un sistema informativo;

b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo.

4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

Art. 16.

Personale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, nominativa o per unità organiche, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando; il comando è disposto per un periodo non inferiore a due anni.

3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca, in prima applicazione del presente regolamento, una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate; i provvedimenti per il collocamento in posizione di comando degli interessati, nominativamente individuati, sono emanati entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore del regolamento stesso, nei limiti di un contingente provvisorio complessivamente non inferiore a 30 unità di personale. Tale contingente sarà confermato o modificato, ai sensi del comma 1, entro i sei mesi successivi. Le amministrazioni interessate provvedono tempestivamente agli adempimenti procedurali interni finalizzati al comando del predetto personale.

4. Il personale addetto ai nuclei di cui all'art. 15, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1991
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 205

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— I testi degli articoli 29 e 30 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti:

«Art. 29 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

Art. 30 *(Distacco di personale)*. — 1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 2 *(Materiali di armamento)*. — 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera *a)* del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 3 *(Registro nazionale delle imprese)*. — 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rapresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a)* e *b)*, siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11, e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni».

Note all'art. 1, comma 1, lettera f):

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 1 (*Controllo dello Stato*). — 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla-osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a)*, sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare».

— Per il testo dei commi 5 e 7 del comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la precedente nota alla lettera *c)*.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina delle trattative contrattuali)*. — 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla-osta del Ministro della difesa importazione ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del comitato di cui all'art. 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Domanda di autorizzazione)*. — 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono:

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c)*;

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5».

Nota all'art. 3, comma 1, lettera g):

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 7 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli Affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.

4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h)

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

Note all'art. 4

— Il regio decreto n. 1161/1941, reca: «Norme relative al segreto militare».

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 21 *(Seminari, soggiorni di studio e visite)*. — 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza».

Nota all'art. 5

— Per i commi 2 e 4 dell'art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

Note all'art. 6.

— Per l'art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 18 *(Lista dei materiali)*. — 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative)*. — 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15».

Note all'art. 7

— Per l'art. 11 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Per l'art. 18 della legge n. 185/1990 si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione)*. — 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:

a) previste dall'art. 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla-osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.

3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 185/1990 è il seguente.

«Art. 12 *(Attività istruttoria)*. — 1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'art. 7, salvo i casi previsti all'art. 9, commi 4 e 5.

2. Il comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD i sensi dell'art. 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 14 *(Termine per le operazioni)*. — 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a ventiquattro mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno diciciotto mesi eventualmente prorogabile».

Nota all'art. 8:

— Per il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *c)*.

Nota all'art. 9:

— Per il comma 6 dell'art. 2 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *c)*.

Note all'art. 10:

— Per il comma 8, lettera *a)* dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Per il comma 8, lettera *e)* dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 27 *(Norme sull'attività bancaria)*. — 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dell'art. 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito della presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1».

— Per il comma 8 dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Per l'art. 9 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Per l'art. 13 della legge n. 185/1990 si veda nella nota all'art. 7.

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 7 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *g)*.

Note all'art. 14:

— Per l'art. 13 e per il comma 2 dell'art. 14 della legge n. 185/1990 si vedano le note all'art. 7.

— Per il comma 8, lettera *a)*, dell'art. 1 della legge n. 185/1990 si veda la nota all'art. 1, comma 1, lettera *f)*.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 185/1990 è il seguente:

«Art. 5 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Nota all'art. 16:

— Per l'art. 30 della legge n. 185/1990 si vedano le note alle premesse.

91G0096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 febbraio 1991, n. 95.

Regolamento recante norme per il funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento» ed in particolare l'art. 4 della legge stessa che prevede la costituzione di una commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 19 febbraio 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:.

Art. 1.

1. Nelle norme che seguono con le denominazioni abbreviate «legge» e «commissione» si intendono, rispettivamente, la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e la commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, prevista dall'art. 4, comma 2, della legge.

Art. 2.

1. Il presidente della commissione è nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.

2. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati.

3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Segretario generale della difesa - direttore nazionale degli armamenti.

Art. 3.

1. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione si avvale dell'ufficio di cui al comma 3 del precedente art. 2.

2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'art. 3 della legge. È responsabile dell'istruttoria ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 5.

1. Di ogni riunione della commissione è redatto verbale a cura del segretario.

2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui al precedente art. 3.

3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro è trasmessa ai Ministeri rappresentati in seno alla commissione. I verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti Ministeri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1991

Il Ministro: ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 185/1990 è così formulato:

«2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero».

Note all'art. 3:

— L'art. 3 della legge n. 185/1990 dispone che copie del registro nazionale delle imprese e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

— La legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al capo II detta alcune disposizioni riguardanti il responsabile del procedimento.

91G0104

DECRETO 28 febbraio 1991, n. 96.

Regolamento recante norme per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento» e in particolare gli articoli 3 e 4;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 febbraio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 28 febbraio 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, devono essere presentate in carta legale al Ministero della difesa - Ufficio del Segretario generale - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

2. Nelle domande devono essere indicate:

a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;

b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;

c) la sede legale;

d) il tipo di attività esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. Le domande devono contenere:

a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;

le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:

b) il titolare o i legali rappresentanti non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilità stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) il titolare o i legali rappresentanti non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

d) il titolare o i legali rappresentanti non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento;

e) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 2.

Documenti

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

aa) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste. Lo stampato è distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento;

bb) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attività specifica della ditta ed il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;

cc) certificato della cancelleria della sezione società del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonché la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo. Le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare;

dd) certificato di residenza in carta legale, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare la ditta;

ee) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'art. 17 della già citata legge 9 luglio 1990, n. 185;

ff) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento;

gg) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

hh) copia dell'abilitazione — ove richiesta — concessa dall'autorità nazionale della sicurezza in corso di validità.

Art. 3.

Termine di iscrizione

1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel temine di sessanta giorni.

2. Il termine è sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.

Art. 4.

Rinnovo

1. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla dovranno presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1991
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 185/1990 è così formulato:

«1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata».

— La legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) modifica le leggi 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e la legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. La legge, inoltre, detta disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali in materia di pubblici appalti.

— L'art. 1 della legge n. 17/1982 è così formulato:

«Art. 1. — Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete, congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici essenziali di interesse nazionale».

— L'art. 22 della legge n. 185/1990 è così formulato:

«Art. 22. — 1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la dispozione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'art. 3».

— L'art. 17 della legge n. 185/1990 è così formulato:

«Art. 17. — 1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'art. 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce».

— Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico è così formulato:

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila»

— L'art 18 della legge 9 luglio 1990, n 185, è così formulato

«Art. 18 — 1 Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista»

91C0105

DECRETO 8 marzo 1991.

Determinazione del contributo annuo per l'iscrizione nel registro nazionale da parte di imprese e consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per il 1991, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1991

Il Ministro della difesa
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

91A1399

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. avv. Franco Castiglione.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) edilizia penitenziaria comprese le opere di sicurezza;

2) personale dell'Amministrazione penitenziaria;

3) ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli ufficiali giudiziari;

4) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione;

5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

8) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui ai punti 2) e 3);

9) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro;

10) la presidenza della delegazione a livello nazionale per la stipula degli accordi decentrati di cui all'art. 14, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato sen. avv. Franco Castiglione, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato, sen. avv. Franco Castiglione, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delega;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardano questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti, di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 2

91A1384

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate all'on. avv. Vincenzo Sorice, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) edilizia giudiziaria comprese le opere di sicurezza;

2) personale addetto alla guida degli automezzi, personale ausiliario tecnico e commessi giudiziari;

3) affari civili (stato civile);

4) raccolta delle leggi e decreti; biblioteca, archivio generale; casellario centrale;

5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

8) concessione di permessi sindacali, relativamente al personale di cui al punto 2);

9) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delegazione;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardino questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale civile di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 3

91A1386

DECRETO 6 febbraio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Silvestro Coco.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) personale delle ex carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici, incluso il personale del ruolo ad esaurimento ed escluso il personale della qualifica dirigenziale;

2) partecipazione alle attività internazionali presso organismi multilaterali o nelle sedi bilaterali che attengano alla collaborazione interstatuale in materia giuridica;

3) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti);

4) notariato e archivi notarili;

5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

8) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui al punto 1);

9) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Silvestro Coco secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delegazione;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardino questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale civile di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette del personale civile delle varie categorie previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 febbraio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 4

91A1385

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Concessione di finanziamento straordinario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il parziale potenziamento ed ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 2108/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che:

l'esperienza maturata in occasione dell'incidente nucleare di Chernobyl ha evidenziato l'inadeguatezza della rete nazionale di rilevamento della radioattività, specie nei riguardi della contaminazione del particolato atmosferico;

la rete per il rilevamento della radioattività del particolato atmosferico è l'unica che fornisce, quando in grado di funzionare in tempo reale, il primo e più sicuro segnale della presenza di una situazione anomala;

il programma minimo di ammodernamento e di potenziamento è stato individuato, da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento, rappresentativo dei Ministeri ed enti cointeressati, nell'acquisizione e successiva installazione di tre stazioni automatiche da inserire nell'attuale rete di rilevamento;

Visto il verbale della riunione del 4 luglio 1990 nel corso della quale la commissione grandi rischi - settore rischio nucleare, ha espresso nel merito il proprio parere favorevole;

Considerato che l'attuazione del sopracennato programma minimo di potenziamento ed ammodernamento consente di superare in tempi brevi l'attuale inadeguatezza del sistema alle effettive esigenze di rilevamento e di allarme;

Visti i pareri positivi, espressi dai rappresentanti degli organismi costitutivi del citato gruppo *ad hoc*, in ordine alle caratteristiche tecniche, elaborate dall'ENEA/DISP, che sono pertanto state ritenute idonee ai fini di un primo adeguamento della rete di rilevamento della radioattività del particolato atmosferico;

Considerato che il citato programma minimo di ammodernamento e potenziamento comporta un onere valutabile in circa tre miliardi di lire;

Riconosciuta la necessità di provvedere al potenziamento e all'ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività del particolato atmosferico, in relazione alle esigenze di protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa l'Ente nazionale per l'energia alternativa - Direzione sicurezza e protezione (ENEA/DISP), è incaricato di realizzare il programma minimo di ammodernamento e potenziamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale, mediante l'acquisizione e l'installazione di idonee apparecchiature dotate di:

un sistema che consenta la misura della concentrazione di radioattività beta totale in aria, con possibilità di discriminare la componente artificiale da quella naturale;

un sistema che assicuri una sensibilità di misura dell'ordine di 10 - 100 mBq/mc (millibequerel per metro cubo);

sistema di controllo a distanza da parte di un elaboratore centrale.

Art. 2.

Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 1 è assegnata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per esso, all'ENEA-DISP la somma di lire tre miliardi.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, quantificato in lire tre miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Il servizio bilancio e affari amministrativi provvederà ai relativi adempimenti, avendo cura di acquisire dall'ente destinatario del finanziamento le relative documentazioni giustificative.

Art. 4.

In ordine alle attività di cui all'art. 1 l'ENEA-DISP dovrà riferire al Dipartimento della protezione civile, con relazione scritta e con periodicità trimestrale, e provvedere altresì agli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730/86.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1409

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Incarico al prefetto dott. De Juliis Lionel per il coordinamento delle attività del Comitato interministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, nonché degli interventi predisposti in favore dei cittadini albanesi in Italia. (Ordinanza n. 2109/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, con il quale l'on. dott. Vito Lattanzio, Ministro per il coordinamento della protezione civile, è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti interessati, volte a fronteggiare i gravi problemi, anche di ordine pubblico e di carattere igienico-sanitario, connessi alla ricezione, assistenza, alloggiamento e vettovagliamento conseguenti allo straordinario afflusso di cittadini albanesi;

Considerato che in varie località della regione Puglia e dell'intero territorio nazionale sono in corso urgenti attività intese ad affrontare la straordinaria situazione verificatasi e nelle quali sono coinvolti, sotto la direzione del commissario straordinario del Governo, uffici, enti ed organismi pubblici e privati;

Ritenuto che si appalesa necessaria la nomina di un funzionario che provveda al coordinamento delle attività del Comitato interministeriale contemplato all'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, nonché degli interventi assistenziali posti in essere dai soggetti pubblici e privati sopraindicati nell'intero territorio nazionale;

Considerato, altresì, di dover affidare detto incarico ad un funzionario estraneo al Dipartimento della protezione civile attesa l'indisponibilità e l'esiguità del personale in servizio;

Ritenuto di aver individuato nella persona del prefetto De Juliis Lionel, funzionario in quiescenza, l'elemento idoneo a svolgere detto incarico;

Avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria norma;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto a r. De Juliis Lionel è incaricato del coordinamento delle attività del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1991, nonché degli interventi assistenziali posti in essere, in varie località della regione Puglia e dell'intero territorio nazionale, da uffici ed enti pubblici e privati a favore dei cittadini albanesi giunti in Italia.

Art. 2.

Dell'attuazione dell'incarico affidatogli il prefetto De Juliis Lionel risponde direttamente al commissario straordinario del Governo.

Art. 3.

L'incarico di cui all'art. 1 decorre dal giorno 8 marzo 1991 ed ha termine in data 6 giugno 1991.

Art. 4.

1. Al dott. De Juliis Lionel è attribuito, con decorrenza dall'8 marzo 1991 e per tutta la durata dell'incarico, un compenso mensile lordo di L. 4.000.000.

2. Al predetto funzionario è attribuito, altresì, il trattamento economico di missione previsto dalle norme vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione dello Stato con qualifica di dirigente generale ed allo stesso sarà rimborsata ogni altra spesa sostenuta per l'incarico conferitogli.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1410

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 20 marzo 1991, n. 253.

Modalità di applicazione dell'aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari di cui ai regolamenti CEE n. 2176/90 del Consiglio e n. 3481/90 della Commissione.

Il regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 ha modificato il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, introducendo un aiuto specifico a favore dell'impiego di seminativi per scopi non alimentari, consistenti nella fabbricazione, all'interno della Comunità, di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

Il regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990 ha modificato il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, che detta le norme di applicazione del regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, prevedendo le modalità di applicazione del suddetto aiuto specifico, valevoli per tutti gli Stati membri.

Per la campagna 1990-91, il Ministero ha predisposto, nei modelli *A* e *B* relativi alla domanda di ritiro di seminativi dalla produzione, in distribuzione presso i competenti uffici regionali, i riquadri che devono essere compilati dagli interessati al suddetto aiuto specifico.

Ciò premesso, si precisa quanto segue.

1. Ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 2176 del 24 luglio 1990 e del regolamento CEE della Commissione n. 3481 del 30 novembre 1990, i beneficiari del regime di aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione che abbiano prescelto la destinazione di cui all'art. 4, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale n. 63/91 (messa a riposo e messa a riposo in rotazione) possono utilizzare parte della superficie ritirata per la coltivazione di soli cereali destinati esclusivamente ad usi non alimentari.

2. Per usi non alimentari si intende la fabbricazione di tutti i prodotti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata (regolamento CEE n. 2658/87 e 2472/90) fatta eccezione per:

- le destrine ed altri amidi modificati, di cui al codice NC ex 3505 10;

- i prodotti a base di sostanze amidacee di cui ai codici NC 3809 10 e 3809 20,

- tutti gli altri prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata, eccettuato l'alcool etilico denaturato di cui al codice NC 2207 20 00 destinato all'utilizzazione diretta nei carburanti o alla trasformazione ai fini dell'utilizzazione nei carburanti;

- il mannitolo ed il sorbitolo, di cui ai codici NC 2905 43 00, 2905 44 e 3823 60.

3. Per accedere al suddetto regime di aiuti devono verificarsi le seguenti condizioni:

- i seminativi messi a riposo devono rappresentare almeno il 30% di seminativi dell'azienda richiedente;

- alla suddetta produzione dev'essere destinata una superficie non superiore al 50% della superficie di seminativo aziendale messa a riposo ai sensi dell'art. 4, lettere *c)* e *d)*, del precitato decreto ministeriale n. 63/1991;

- il quantitativo totale dei cereali prodotti sulla superficie oggetto dell'aiuto specifico dev'essere consegnato alle imprese di trasformazione per usi non alimentari.

4. Le percentuali di seminativi delle aziende interessate vengono fissate al momento della presentazione della domanda di aiuto specifico.

Il beneficiario che si è impegnato a ritirare dalla produzione una superficie inferiore al 30% di seminativi può richiedere che il suo impegno venga adeguato affinché soddisfi la suddetta percentuale minima richiesta per la concessione dell'aiuto specifico, per tutta la durata del contratto di trasformazione, di cui al numero seguente.

Allo scadere del contratto, la percentuale di seminativo ritirato torna ad essere quella originariamente indicata dal beneficiario nella domanda d'impegno, salvo diversa determinazione espressa dell'interessato.

Parimenti, qualora la durata dell'impegno di ritiro di seminativi sia inferiore alla durata del suddetto contratto di trasformazione, il beneficiario può richiedere il prolungamento dell'impegno stesso, onde farlo corrispondere alla durata del contratto.

5. Per poter beneficiare dell'aiuto specifico, i richiedenti devono presentare un contratto stipulato con un'impresa di trasformazione, il quale garantisca l'uso per scopi non alimentari dei prodotti in questione nell'ambito comunitario.

Per l'annata agraria 1990-91 il produttore può concludere il contratto dopo la semina.

Tale contratto può essere stipulato anche da gruppi di produttori nei confronti di una sola impresa di trasformazione, purché, in tal caso, i seminativi messi a riposo rappresentino almeno il 40% del totale di seminativi delle varie aziende agricole consociate.

In tal caso la condizione di cui al precedente comma 3, secondo trattino, dev'essere soddisfatta globalmente dal gruppo nel suo complesso e non dalle singole aziende agricole.

In ogni caso, le singole aziende aderenti al gruppo devono rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 3, paragrafo 3, del decreto n. 63/1991.

6. Il richiedente, per ottemperare a quanto dispone il comma precedente, può stipulare anche più contratti di fornitura con diverse imprese.

7. Il produttore non può, nel corso del periodo di validità del contratto di trasformazione, di cui al precedente n. 3, coltivare, vendere o utilizzare cereali della stessa specie oggetto del contratto, neppure se di varietà diversa, al di fuori dalle superfici indicate dal contratto stesso.

L'inosservanza di tale obbligo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898/1986.

8. Il trasformatore deve optare tra il presente regime ed il regime di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75, per ciascuno dei prodotti finiti ricompresi nei codici della nomenclatura combinata, mediante dichiarazione da presentare ai competenti uffici regionali con almeno un mese di anticipo prima del passaggio al regime optato, per ogni prodotto ricompreso nei codici della nomenclatura.

Il beneficiario dell'aiuto specifico può usufruire del regime previsto dai suddetti articoli soltanto dopo che tutti i cereali acquisiti in base ai contratti di cui al n. 3 della presente circolare siano stati trasformati.

9. L'aiuto specifico è corrisposto durante il periodo di validità del contratto fino ad un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla prima fornitura di prodotti all'industria di trasformazione in conformità al contratto.

10. L'importo dell'aiuto specifico, in ECU e per ettaro, è fissato al 70% dell'importo dell'aiuto per il ritiro di seminativi dalla produzione, relativo alla destinazione prescelta (messa a riposo o messa a riposo con rotazione). L'aiuto specifico, così determinato, sostituisce integralmente l'aiuto erogabile nell'ambito del regime di messa a riposo.

11. Un unico agricoltore, nonché un gruppo di agricoltori, che soddisfino le condizioni di cui ai numeri 3 e 4 della presente circolare e che ritirino almeno il 40% di seminativi (messa a riposo o messa a riposo con rotazione), beneficiano dell'esonero dai prelievi di corresponsabilità per l'intero volume dei cereali forniti alle imprese di trasformazione, oltre all'eventuale esonero di cui al sesto comma dell'art. 1-*bis* del regolamento CEE n. 797/85.

12. La domanda per l'aiuto specifico dev'essere presentata utilizzando i moduli predisposti per il ritiro di seminativi dalla produzione, secondo le modalità previste nel citato decreto ministeriale n. 63 del 19 febbraio 1991.

Il produttore deve presentare, unitamente alla domanda, copia autentica del contratto concluso col trasformatore, che contenga i seguenti dati:

- la durata;

- le superfici interessate nonché la loro ubicazione ed i relativi estremi catastali;

- la specie di cereali interessata;

- la resa presunta, le modalità di pagamento del corrispettivo, nonché eventuali condizioni per la consegna della produzione effettiva;

- la destinazione finale dei cereali, dei prodotti secondari e dei sottoprodotti, nonché i rispettivi quantitativi;

- l'obbligo espresso del produttore di consegnare tutti i cereali prodotti sulle superfici previste dal contratto ed il corrispondente obbligo del trasformatore di ritirare tutti i cereali e di garantire la loro trasformazione in prodotti non alimentari sul territorio della Comunità;

- l'obbligo di costituire la cauzione, di cui al successivo n. 13;

il termine previsto per la traformazione dei prodotti.

Nel caso di gruppi di produttori, gli elementi di cui sopra devono essere indicati per tutte le parti contraenti.

13. Ai fini della concessione dell'aiuto specifico, il trasformatore, prima del ritiro dei prodotti oggetto del contratto, costituisce una cauzione d'importo pari al 120% del valore dell'aiuto annuo effettivamente applicato per le superfici contrattuali, a garanzia della corretta esecuzione del contratto e dei relativi obblighi.

Detta cauzione dev'essere costituita presso l'A.I.M.A. per il tramite di un istituto di credito abilitato ad effettuare tale tipo di operazioni in base alle norme vigenti.

Se la trasformazione ha luogo in uno Stato diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro ove avviene la trasformazione trasmette all'A.I.M.A. un attestato che certifichi la costituzione della suddetta cauzione.

Il produttore, prima di consegnare il cereale al trasformatore, avrà cura di acquisire da quest'ultimo copia dell'attestazione relativa alla costituzione della suddetta cauzione.

14. Il trasformatore deve comunicare all'autorità competente le date d'inizio, di fine e di interruzione delle operazioni di trasformazione e, per ogni contratto, i quantitativi effettivamente consegnati, i quantitativi utilizzati suddivisi per tipi di prodotto finito, i quantitativi di prodotti finiti, secondari e di sottoprodotti, nonché le relative destinazioni.

15. Il produttore è comunque tenuto a rispettare gli obblighi accessori di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CEE n. 1272/88.

16. Il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino che comprenda almeno il resoconto giornaliero dei quantitativi entrati, distinti per contratto, dei quantitativi lavorati, dei prodotti finiti e dei sottoprodotti ottenuti, delle perdite di lavorazione e delle merci uscite dall'impresa. Con frequenza almeno mensile, deve poi redigere uno stato delle giacenze.

17. Le autorità competenti, di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, verificano, mediante controlli per sondaggio sul 10% almeno dei contratti, la concordanza tra i quantitativi effettivamente consegnati e le rese indicative di cui al successivo n. 20.

18. Le suddette autorità procedono senza preavviso, nelle imprese di trasformazione, ad un verifica annuale approfondita della contabilità di magazzino e delle giacenze.

Procedono altresì, nel corso di più visite, ad un esame della contabilità di magazzino e ad un controllo materiale delle merci e, per quanto riguarda i prodotti finiti e i sottoprodotti, al prelievo di campioni che sottoporranno ad analisi presso istituti specializzati.

Il numero di tali visite per campagna dev'essere pari almeno al 5% delle giornate di fabbricazione dell'impresa, e comunque non inferiore ad otto per anno. Tale percentuale è aumentata al 10% per quelle imprese di trasformazione che si avvalgano, per la stessa campagna, anche del regime di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75.

19. Le verifiche devono garantire:

- la corrispondenza in volume e valore tra consegne di cereali, produzione finale e sottoprodotti, avuto riguardo ai coefficienti tecnici di trasformazione dei cereali fissati dal regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio. I coefficienti tecnici effettivamente applicati devono essere notificati alla Commissione;

- la destinazione finale dei prodotti e dei sottoprodotti;

- l'assenza di cumulo dell'aiuto specifico con altre misure comunitarie di sostegno.

20. Con apposito provvedimento regionale devono essere fissate le rese indicative per ogni specie per ciascuna campagna.

Il Ministro: SACCOMANDI

91A1392

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria»

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 303, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Medaglia di bronzo

Balestrazzi Bruno, nato il 27 febbraio 1918 a Fontanellato. — Fervente patriota animato da profonda fede, si prodigava in numerose azioni di guerriglia distinguendosi ben presto per elevate doti di coraggio e grande abnegazione. Catturato nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche e sottoposto ad atroci torture, benché lusingato di aver salva la vita in cambio di notizie sulla sua attività clandestina, sapeva mantenere stoico ed ostinato silenzio senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte, affrontava impavido il plotone di esecuzione al grido «Viva l'Italia». — Zona di Parma, 11 gennaio 1945.

Ruggeri Luigi Pietro, nato il 24 dicembre 1920 a S. Martino in Beliseto. — Generoso combattente della libertà, partecipava alla lotta contro gli invasori della Patria dimostrando indomito coraggio e capacità di comando. Promosso comandante di battaglione, riusciva a portare a termine rischiose azioni di sabotaggio che infliggevano all'oppressore gravi perdite in uomini e in materiali. Arrestato e sottoposto a feroci sevizie, manteneva stoico e ostinato silenzio senza nulla rivelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Il 24 settembre 1944 affrontava, con ammirevole comportamento, il plotone di esecuzione e cadeva dopo aver inneggiato alla libertà della Patria. — Pozzaglio, 24 settembre 1944.

Croce

Baiutti Enrico, nato il 30 marzo 1924 a Cassacco (fraz. Martinazzo) — Nelle difficili condizioni ambientali delle impervie terre di Slovenia, lottò coraggiosamente per la libertà dei popoli secondo le migliori tradizioni garibaldine. Nella violenta battaglia di Smuka, nella Suha Krajna, affrontava valorosamente il nemico e, in violento contrattacco, immolò la sua giovane vita — Smuka (Slovenia) 10 aprile 1945

91A1377

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali di Vittuone-Arluno» al deposito promiscuo di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1990 la S.p.a. «Magazzini generali di Vittuone-Arluno», con sede in Vittuone (Milano), è stata autorizzata al deposito promiscuo di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in tutti i locali del proprio impianto

91A1394

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1991, registro n. 1 Università, foglio n. 262, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, con sede in Bologna, e ne è approvato lo statuto.

91A1393

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 marzo 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 marzo 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 14 giugno 1991 è di L. 96,88, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 16 settembre 1991 è di L. 93,93 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 16 marzo 1992 è di L. 88,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A1416

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207 —	1207 —	1206,75	1207 —	1207 —	1207 —	1207,010	1207 —	1207 —	1207 —
E.C.U.	1533,650	1533,650	1534 —	1533,650	1533,650	1533,650	1533,750	1533,650	1533,650	1533,950
Marco tedesco	746,400	746,400	746,50	746,400	746,400	746,400	746,400	746,400	746,400	746,400
Franco francese.	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —	219,040	219 —	219 —	219 —
Lira sterlina	3179,500	2179,500	2180 —	2179,500	2179,500	2179,500	2179,150	2179,500	2179,500	2179,500
Fiorino olandese	662,250	662,250	662,50	662,250	662,250	662,250	662,140	662,250	662,250	662,250
Franco belga	36,216	36,216	36,25	36,216	36,216	36,216	36,216	36,216	36,216	36,210
Peseta spagnola	11,991	11,991	12,02	11,991	11,991	11,991	11,992	11,991	11,991	11,990
Corona danese	194,470	194,470	195 —	194,470	194,470	194,470	194,470	194,470	194,470	194,470
Lira irlandese	1987,600	1987,600	1991 —	1987,600	1987,600	1987,600	1987 —	1987,600	1987,600	—
Dracma greca	6,935	6,935	6,940	6,935	6,935	6,935	6,933	6,935	6,935	
Escudo portoghese	8,574	8,574	8,600	8,574	8,574	8,574	8,575	8,574	8,574	8,570
Dollaro canadese	1043,900	1043,900	1040 —	1043,900	1043,900	1043,900	1044 —	1043,900	1043,900	1043,900
Yen giapponese	8,750	8,750	8,730	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Franco svizzero	863,550	863,550	864 —	863,550	863,550	863,550	863,700	863,550	863,550	863,550
Scellino austriaco	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100	106,100
Corona norvegese	191,180	191,180	191,250	191,180	191,180	191,180	191,120	191,180	191,180	191,180
Corona svedese	203,690	203,690	204 —	203,690	203,690	203,690	203,630	203,690	203,690	203,690
Marco finlandese	312,200	312,200	312 —	312,200	312,200	312,200	312,100	312,200	312,200	—
Dollaro australiano.	929 —	929 —	923 —	929 —	929 —	929 —	928,800	929 —	929 —	929 —

Media dei titoli del 18 marzo 1991

Rendita 5% 1935	69,050	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	99,975
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500	» » » » 1- 5-1984/91	99,975
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600	» » » » 1- 6-1984/91	99,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,750	» » » » 1- 7-1984/91	100 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,425	» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » 22- 6-1987/91	97,525	» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » 18- 3-1987/94	83,300	» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » 21- 4-1987/94	83,225	» » » » 1-11-1984/91	100,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,725	» » » » 1-12-1984/91	100,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675	» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,300	» » » » 1- 2-1985/92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,725	» » » » 18- 4-1986/92	100,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,600	» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,530	» » » » 20- 7-1987/92	95,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,330	» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,350	» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	95,200	» » » » 1-12-1987/92	99,950

Certificati di credito del	Tesoro	Ind		1- 1-1988/93	99,115
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,625
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,025
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,275
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,750
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,950
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,950
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,350
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,125
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,550
»	»	»	»	1- 3-1990/95	—
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,300
»	»	»	»	1- 5-1990/95	—
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,575
»	»	»	»	1- 7-1990/95	—
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,850
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,025
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,975
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,700
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,100
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,375
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,650
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,725
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,975
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,975
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,200
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,975

Buoni	Tesoro	Pol	11,50%	1-11-1991	99,100
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,125
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,975
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,985
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,475
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,425
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,500
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,150
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,450
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,375
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,400
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,050
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,425

Certificati	credito	Tesoro	E C U	16- 7-1984/91	11,25%	99,550
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,625
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,825
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,400
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,425
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,800
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,325
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,925
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	95,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,600
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,625
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,700
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,150
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	97,175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,775
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	98,475
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	97,950
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,600
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M18031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1991 in favore di centoquarantuno lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria forniture e confezioni, occupati presso lo stabilimento di Brugnato (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali (5 ore al giorno per 5 giorni la settimana, dalle ore 8 alle 13) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 maggio 1990 al 24 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1991 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 9 giugno 1991 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi, gruppo FIT ferrotubi, in amministrazione straordinaria, unità di Sestri Levante (Genova), i quali hanno maturato e matureranno il diritto al trattamento di pensionamento anticipato di cui al richiamato art. 5, comma 8, seconda parte, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, entro il 31 dicembre 1991.

Il presente provvedimento ha operatività individuale fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per beneficiare del predetto trattamento di pensionamento anticipato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreti ministeriali 8 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 27 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Martex*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimenti di Lanzo Torinese (Torino) e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia, e per la sola unità di Brescia:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

4) *S.r.l. Volani E.B.S.* ora *E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Laverda gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 4 novembre 1990 al 4 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 4 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 19 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 20 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 21 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Foredit*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 22 giugno 1990 al 22 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Tecno-Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 12 marzo 1990 all'11 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Tecno-Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dal 12 settembre 1990 all'11 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10913/2 del 19 gennaio 1990.

13) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10913/3 del 19 gennaio 1990.

14) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989,
causale crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989,
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10913/4 del 19 gennaio 1990.

15) *S.p.a. Gafer*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo

periodo: dal 26 giugno 1989 al 19 dicembre 1989,
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989,
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10913/5 del 19 gennaio 1990.

16) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo dal 12 ottobre 1990 al 7 aprile 1991,
causale. crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 28 giugno 1990,
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990 dal 12 aprile 1990,
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Industnova meridionale*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991,
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989,
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989 dall'8 giugno 1989,
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no

18) *S.p.a. Keller Italia*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:
causale crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989,
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11057/4 del 2 aprile 1990.

19) *S.p.a. Calzaturificio Zulli - Isap*, con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e stabilimento di Fara Filiorum Petri (Chieti):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale. crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990 dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 10 agosto 1987,
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no

21) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988,
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988 dal 10 agosto 1987,
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no

22) *S.r.l. P.V meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti)

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989,
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989. dall'11 novembre 1988,
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989,
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989 dall'11 novembre 1988,
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no

24) *S.p.a. Omcar*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti)

periodo dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991.
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989 dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto sì,
contributo addizionale: no

25) *S.r.l. Junior Jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti).

periodo dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991.
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989 dal 25 maggio 1988,
pagamento diretto sì,
contributo addizionale. no

26) *S.r.l. Junior Jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti).

periodo dal 20 maggio 1991 al 25 maggio 1991, ultima proroga,
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989 dal 25 maggio 1988,
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no

27) *Ditta di Marco Ercole camiceria Marta*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo).

periodo. dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990,
causale crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990,
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990 dal 1° luglio 1989,
pagamento diretto: sì.

28) *Item di Montanaro Everardo Antonio*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991:
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 28 giugno 1990,
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990 dal 17 maggio 1989,
pagamento diretto. sì;
contributo addizionale: no

29) *S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni*, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e stabilimento di Chieti Scalo (Chieti).

periodo dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991,
causale. ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990,
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990 dal 14 maggio 1990.
pagamento diretto: sì.

30) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo).

periodo. dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989,
causale crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990,
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988. dal 29 giugno 1987.
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no, in liquidazione
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11323/6 del 16 ottobre 1990

31) *S.p.a. S.A.I.G.*, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento di Giulianova (Teramo)

periodo dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990,
causale crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988 dal 29 giugno 1987,
pagamento diretto: sì,
contributo addizionale: no. in liquidazione
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11323/7 del 16 ottobre 1990.

32) *S.p.a. Kurly Kate*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 5 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 7 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Maggiora dolciaria*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

34) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):
periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

35) *Scarl Alimentar sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):
periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 25 gennaio 1990: liquidazione coatta amministrativa.

36) *S.r.l. Saoor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.r.l. Saoor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 19 maggio 1991 al 25 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 19 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):
periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.r.l. Ceramica Augello*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 6 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

41) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 1° febbraio 1990 al 26 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 aprile 1990, n. 11104/4.

42) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 27 aprile 1990 al 26 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1990 - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 27 aprile 1990.
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.p.a. Ansafone elettronica*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 27 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1990 - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 27 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli, zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

2) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, così elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

TABELLA *B*

Compagnie Portuali	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali Eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	27	6	1	28	2
Anzio	0	14	1	0	14	10
Arbatax	34	32	2	2	34	18
Augusta	5	15	1	0	15	10
Baia	6	24	1	0	24	23
Bari	43	12	4	0	12	2
Barletta - Molfetta - Trani	29	19	3	0	19	11
Brindisi	37	40	3	2	42	20
Cagliari	26	38	4	3	41	2
Castellammare di Stabia	18	15	3	1	16	2
Catania	48	52	3	0	52	28
Chioggia	104	100	11	2	102	70
Civitavecchia	102	206	10	4	210	115
Crotone	30	20	2	1	21	10
Gaeta	39	7	2	0	7	2
Gallipoli	0	22	0	0	22	20
Gela	4	70	2	1	71	58
Genova M.V. - Carboni	600	812	33	52	864	150
Imperia	17	35	1	1	36	35
La Spezia	110	15	7	1	16	2
Licata	6	65	2	0	65	60
Livorno	376	738	34	19	757	165
Manfredonia	65	70	5	1	71	52
Marina di Carrara	191	41	18	7	48	6
Marsala - Mazara del Vallo	6	16	1	0	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo - Lipari	28	8	2	1	9	2
Monfalcone	170	9	9	1	10	2
Monopoli	5	7	1	0	7	7
Napoli	226	190	15	10	200	150
Olbia	12	126	4	2	128	2
Palermo - Termini Imerese	89	133	7	2	135	80
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino - Portoferraio	50	51	1	1	52	35
Porto Empedocle	9	10	2	2	12	2
Porto Nogaro	17	28	2	0	28	20
Portoscuso	22	4	2	1	5	2
Porto Torres	11	12	2	1	13	2
Pozzuoli	9	15	2	1	16	13
Ravenna	230	494	44	14	508	173
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	0	23	1	1	24	20
Salerno	198	161	11	1	162	105
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	243	98	17	4	102	20
Siracusa	47	24	3	0	24	20
Taranto	32	132	5	1	133	80
Torre Annunziata	5	6	2	2	8	5
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	454	21	3	457	150
Venezia	208	288	30	43	331	90
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia Marina	3	12	1	1	13	8
Gruppo portuale di Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali	3.970	4.843	351	198	5.041	1.900

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1991 in favore di trenta dipendenti della S.p.a. Russo pavimenti, occupati presso lo stabilimento di Rose (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali fino al 7 ottobre 1990 ed a 36 ore a decorrere dall'8 ottobre 1990, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 luglio 1990 al 7 luglio 1991.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti delle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), di cui all'unito elenco, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990:

Geomeccanica S.p.a.;
Omim S.r.l.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Veglia Borletti S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Corbetta (Milano) è prolungata al 30 dicembre 1990.

91A1376

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 9 novembre 1990 concernente: «Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda, da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1990).

Nel modello B allegato al decreto citato in epigrafe, recante il fac-simile della domanda per minore di anni 18 o interdetto, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto NOTA BENE, al quinto alinea, dove è scritto: «— per sordomuti, l'indicazione che la sordità è di natura esclusivamente psichica», si legga: «— per sordomuti, l'indicazione che la sordità *non* è di natura esclusivamente psichica».

91A1420

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale Calcitonina spray nasale Armour Rorer, nella colonna riportante le variazioni, dove è scritto: «... spray nasale 7 flac. monodose 100 U.I. SB 40 *L. 71.515* (cod. 023748054)», si legga: «... spray nasale 7 flac. monodose 100 U.I. SB 40 L. *71.715* (cod. 023748054)».

91A1380

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio,

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 20/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 315.000
- semestrale — L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 56.000
- semestrale — L. 40 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 175 000
- semestrale — L. 95 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 56 000
- semestrale — L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 175.000
- semestrale — L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 600.000
- semestrale — L. 330 000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale — L. 800 000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II
- annuale — L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 70 000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200